Documento allegato alla delibera n.8 a firma della Consigliera Valentina Marino

A norma dell'art. 1 L. n. 1/1978 ed art. 12 DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare consegue implicitamente dall'approvazione del progetto definitivo.

Il progetto definitivo è quel livello di dettaglio del progetto che contiene in sé implicita, di regola, la dichiarazione di pubblica utilità.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 327/2001 la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva " a tale fine" il progetto dell'opera pubblica o di pubblica utilità. Sulla base di tale disposizione, la giurisprudenza ha precisato che, nella procedura espropriativa, la dichiarazione di pubblica utilità è un effetto che consegue ex lege quando l'Autorità espropriante approva a tal fine il progetto definitivo dell'opera pubblica, che non richiede una particolare dichiarazione.

La sussistenza della dichiarazione di pubblica utilità, è circostanza implicitamente ricavabile e desumibile, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1/1978 e dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001, comma 1, lettera a), dall'approvazione, da parte dell'autorità espropriante del progetto definitivo dell'opera.

Ai sensi dell'art. 12, primo comma, lett. a), del DPR 8 giugno 2001, n. 327, la dichiarazione di pubblica utilità discende dall'approvazione del "progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità"; non sono ammessi equipollenti, come chiarito dalla giurisprudenza, sul rilievo della tipicità dell'atto.

La dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel progetto di approvazione dell'opera pubblica.

La dichiarazione di pubblica utilità consegua (soltanto) all'approvazione del progetto definitivo, il quale è quello che possiede i caratteri complessivi e non più modificabili mentre quello preliminare (studio di fattibilità) è ancora un progetto abbisognevole di modificazioni e quello esecutivo è un complesso di specificazioni meramente operative.

I virtù di pacifici riferimenti legislativi e di consolidati orientamenti

giurisprudenziali è l'ultimazione (seguita dal recepimento formale) del progetto definitivo – completo degli elaborati e delle autorizzazioni necessarie – che permette all'opera di acquistare l'attributo della pubblica utilità;

Alla luce del disposto di cui all'art. 12 DPR 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, costituente fase essenziale del procedimento espropriativo, si identifica nell'atto approvativo del progetto definitivo.

Aurelle R